



Università degli Studi di Pavia

AREA TECNICA INFORMATICA E SICUREZZA - VIA MENTANA, 4 - 27100 PAVIA

SERVIZIO GARE E APPALTI

Determinazione n. 632/2017

Prot. n. 21578

Titolo: X

Classe: 4

Fasc. n. /2017

Allegati:

14/3/2017 Pavia,

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza, assistenza e gestione dei laboratori informatizzati d'Ateneo (CIG. 67024268E6) – Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione in favore di Sisge Informatica S.r.l. e conseguente affidamento alla seconda classificata Biblos Soc. Cop. Universitaria a r.l..

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la propria precedente determinazione rep. n. 880/2016 del 24 maggio 2016 (allegato n.1), con la quale, in attuazione della delibera del CdA n. 157/2016, è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di sorveglianza, assistenza e gestione dei laboratori informatici dell'Università di Pavia, della durata di tre anni con eventuale opzioni di rinnovo per un ulteriore biennio;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione rep. n. 2322/2016 del 14 dicembre 2016 (allegato n.2), con la quale, è stata disposta:

- l'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in favore della Sisge Informatica S.r.l., con sede in Via Donati, 14, Torino, per un importo annuo indicativamente pari a € 255.192,00 (IVA esclusa);
- l'aggiudicazione della procedura a favore di Sisge informatica s.r.l., condizionata al positivo esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti;
- l'esecuzione anticipata del contratto a norma del combinato disposto di cui ai commi 8, ultimo periodo e 10 comma 2), lett. b) dell'art. 32, D. Lgs. n. 50/2016, , attesa la necessità e l'urgenza di dar avvio al servizio di sorveglianza, assistenza e gestione dei laboratori informatici già a decorrere da gennaio 2017, posto che a seguito del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative dell'Ateneo, l'Amministrazione intende destinare gli attuali tecnici informatici dell'Università al supporto delle attività di e-learning;

RICHIAMATE le note del RUP prot. n. 104761 e prot. n. 104766 del 14.12.2016 (allegati nn. 3 e 4) con le quali il sopracitato provvedimento è stato notificato, rispettivamente, a Sisge informatica s.r.l. e a Biblos soc. coop. universitaria, seconda classificata nell'ambito della procedura de quo e unico operatore economico ammesso alla fase conclusiva della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.76 (Informazione dei candidati e degli offerenti), comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;

RILEVATO che, a seguito della notifica di aggiudicazione, Sisge informatica s.r.l., con nota pervenuta a mezzo PEC all'amministrazione universitaria in data 15.12.2016 (allegato n.5), comunicava che, con atto pubblico a rogito del notaio Chiara Cristino del 12 dicembre 2016 (rep. n. 1036, registrato alla CCIAA di Torino il 13 dicembre 2016), la stessa ha concesso in affitto alla Società Easy Net S.r.l. l'azienda corrente in Rivoli (TO), via Cuorgnè n. 53/A, avente a oggetto l'esercizio di servizi e la produzione e il commercio di prodotti informatici e tecnologici, segnalando altresì che "le obbligazioni conseguenti alla offerta [...] e quanto eventualmente deriverà dalla partecipazione alla procedura aperta verranno assunte dalla Easy net S.r.l.";

ATTESO che, per effetto della precitata comunicazione, l'Università si attivava al fine di ottemperare all'obbligo generale di "verificare, ai fini di una corretta amministrazione della procedura, il possesso, da parte dell'impresa

IS 77

cessionaria, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, avendo riguardo al momento in cui si è prodotta la modificazione soggettiva” (cfr. TAR Lombardia, Milano, 897/2015 e Cons. St., 55/2015), posto che pur versandosi attualmente in una situazione di vuoto normativo – giacché il nuovo D. lgs. n. 50/2016 non contiene una norma sovrapponibile al vecchio art. 51 del D. Lgs. n. 163/2006 – sia già da tempo caduto il dogma dell'immodificabilità soggettiva dell'offerente nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (Cons. St. n. 1370/2013), residuando in capo alla Stazione Appaltante l'onere di verificare, in seguito al subentro, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale posseduti dalla cessionaria;

RILEVATO che, a seguito di formale istanza, peraltro preceduta da comunicazione per le vie brevi, della seconda classificata che ha chiesto l'annullamento in sede di autotutela da parte dell'Università degli Studi di Pavia del provvedimento di aggiudicazione, l'Università veniva a conoscenza dell'intervenuto fallimento di Sisge Informatica s.r.l., pronunciato ed iscritto in data 20.12.2016 (allegato n. 6);

ATTESO che a seguito dell'intervenuta conoscenza del fallimento di Sisge Informatica s.r.l., l'Università non disponeva l'avvio del servizio de quo a favore della cessionaria Easy Net s.r.l. ma procedeva ad avviare apposito sub-procedimento finalizzato a verificare i sotto indicati aspetti:

- a) se l'intervenuto fallimento di Sisge s.r.l., ancorché maturato successivamente alla pronuncia di aggiudicazione, costituisse causa ostativa alla partecipazione alla procedura di gara, avendo particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art.80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, laddove è stabilito che *“le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alle gare d'appalto l'operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quando previsto dall'art.110”*, e di conseguenza invalidasse il provvedimento di aggiudicazione assunto dall'Università giusta determina rep. 2322/2016 di cui sopra;
- b) nel caso di esito favorevole della precitata verifica, fermo restando la necessità per l'Università di verificare il soddisfacimento dei requisiti generali e speciali da parte della Easy Net S.r.l. per la partecipazione alla gara, si sarebbe dovuta accertare la legittimità, solidità e affidabilità dell'operazione di affitto d'azienda in corso, allo scopo di assicurare la corretta e puntuale erogazione del servizio oggetto di gara;

RICHIAMATA la propria precedente determina rep. n.30/2017 del 12.01.2017 (allegato n. 7) con la quale, ai fini di quanto sopra, l'Università disponeva la sospensione in autotutela ex art.21-quater, comma 2, della Legge n.241/1940 e s.m.i. per un periodo di 30 giorni, notificata alle parti interessate (Easy Net s.r.l. e Byblos soc.coop.) a mezzo PEC trasmessa in data 12.01.2017 (rispettivamente prot. nn. 2542 e 2541 – allegati nn. 8 e 9) nonché al curatore fallimentare (allegato n. 10);

RILEVATO che in data 17 gennaio 2017 veniva notificato all'Università il ricorso di Biblos soc.coop. contro l'Università degli Studi di Pavia nonché nei confronti di Sisge informatica s.r.l., del fallimento di Sisge Informatica s.r.l. in persona del curatore e di Easy Net s.r.l. (allegato n. 11) per l'annullamento previa sospensiva:

- della determinazione n.2322/2016, prot. n.104415 del 14.12.2016, avente ad oggetto l'aggiudicazione della procedura de quo a Sisge s.r.l.;
- dei verbali di gara, con particolare riguardo al verbale di ammissione di Sisge nonché del verbale di verifica dell'anomalia;

nonché per la condanna della resistente al risarcimento dei danni ingiusti conseguenti all'illegittimità degli atti impugnati, nella forma della reintegrazione in forma specifica mediante l'aggiudicazione alla ricorrente della procedura de quo;

ATTESO che la trattazione della domanda di sospensione cautelare dell'aggiudicazione è stata rinviata all'udienza camerale del 6 aprile 2017;

RICHIAMATA la propria precedente determina rep. n. 288/2017 del 14.02.2017 (allegato n. 12) con la quale è stata disposta la proroga della sospensione in autotutela ex art.21-quater comma 2 della legge n.241/1990 e s.m.i. per ulteriori 30 giorni stante la necessità di acquisire la documentazione utile e rilevante ai fini in oggetto, da parte del Tribunale di Torino e del Curatore fallimentare della Sisge Informatica S.r.l.;

ACQUISITA, in seguito alle istanze rivolte alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Torino in data gennaio 2017 (prot. n. 1121), 17 febbraio 2017 (prot. n. 12962) e 6 marzo 2017 (prot. n. 18690), la documentazione relativa al fallimento di Sisge s.r.l. (allegati nn. 13, 14 e 15);

RILEVATO che, sulla base della documentazione trasmessa a mezzo PEC in data 6 marzo 2017 (allegato n. 16) dalla Cancelleria del Tribunale di Torino, risultano esser state presentate le sotto indicate istanze di fallimento a carico di Sisge Informatica s.r.l.:

- RG 627/15 iscritta il 23.07.2015 (allegato n. 17);
- RG n.989/15 iscritta il 10.12.2015 (allegato n. 18) ;

- RG n.665/15 iscritta il 04.04.2016 (allegato n. 19);

ATTESO che tali istanze, ancorché archiviate per non luogo a provvedere per desistenza del creditore, in periodo antecedente al termine di scadenza per la partecipazione alla procedura indetta dall'Università, evidenziano, in ogni caso, uno stato di insolvenza da parte della Sisge s.r.l. già a partire dall'anno 2015;

CONSIDERATO, altresì, che alla data della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara indetta dall'Università (7 luglio 2016), come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, era in realtà pendente il ricorso per la dichiarazione di fallimento R.G. n. 401/2016, proposto dai sigg. Barbato, Pavani e Zollo iscritto in data 31.05.2017, non rappresentato nella domanda di partecipazione di Sisge s.r.l. (allegato n. 20);

RITENUTA per le motivazioni sopraesposte la sussistenza, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto, della causa ostativa prevista dall'art.80, comma 5, lett. b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto ...l'operatore economico ... nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento"*, a nulla rilevando l'archiviazione del procedimento in data 11.08.2016;

RILEVATO altresì che, con il ricorso RG n. 665/2016, iscritto il 25 ottobre 2016 da parte della Procura di Torino (cui è stato riunito il ricorso RG n. 671/2016), è stata richiesta la declaratoria di fallimento con urgenza della Sisge Informatica S.r.l., motivata sulla *"rilevante posizione debitoria della società"*, anche a causa di consistenti debiti accertati da Equitalia e da INPS (allegati nn. 21 e 22);

ATTESO che, con Decreto del Giudice Delegato nel giudizio di cui sopra del 31 ottobre 2016 – vale a dire antecedentemente all'affitto d'azienda alla Easy Net S.r.l. avvenuto il 13 dicembre 2016 -, veniva fissata l'udienza prefallimentare di comparizione delle parti per il fallimento della Sisge Informatica S.r.l.;

RILEVATO che come chiarito da costante giurisprudenza (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 luglio 2015, n.8), il possesso dei requisiti di partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica è imposto a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e in ogni successiva fase della procedura nonché per tutta la durata dell'appalto senza soluzione di continuità, al fine di garantire alla stazione appaltante la possibilità di contrattare con un soggetto affidabile in possesso di tutti i requisiti di partecipazione (sia di ordine generale sia di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi);

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto e con specifico riguardo al principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, che risulta, nel caso di specie, essere venuto meno il requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 nel corso dell'espletamento della gara d'appalto;

RILEVATO che Sisge Informatica s.r.l. è effettivamente fallita, giusta sentenza n.379/2016 pubblicata il 20.12.2016 (allegato n. 23);

RITENUTO, nel complesso, che la Sisge Informatica S.r.l. non abbia tenuto un comportamento consono ai principi di correttezza e trasparenza che dovrebbe informare i rapporti tra Stazioni Appaltanti e operatori economici nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, come previsto dall'art. 30, comma 1, D, Lgs. n. 50/2016;

ATTESO altresì contestualmente che non può essere invocata alcuna presunta efficacia sanante dell'affitto d'azienda intervenuto in data 12.12.2016;

RILEVATO, in subordine, che, come confermato da costante giurisprudenza, ancorché l'affitto d'azienda comporti il subentro dell'impresa cessionaria alla cedente, tale effetto risulta tuttavia specificamente condizionato alla verifica (vincolata e vincolante) del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla cessionaria;

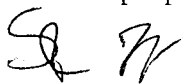
ATTESO, al riguardo, che sulla base della documentazione fornita da Easy Net s.r.l. giusta PEC del 17 gennaio 2017, Easy Net s.r.l. non risulta essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di quelli tecnico-organizzativa richiesti ai fini della partecipazione alla gara de quo ma invoca al riguardo l'assorbimento dei requisiti speciali posseduti da Sisge s.r.l. che già non poteva partecipare stante la situazione di incompatibilità delineata dal precitato art.80, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 (allegato n. 24);

RITENUTO di non dover attendere indicazioni dal Curatore fallimentare in ordine alla legittimità, solidità e affidabilità dell'operazione di affitto d'azienda tra Easy Net s.r.l. e Sisge s.r.l. che, sebbene richieste, a tutt'oggi non risultano pervenute, in quanto le stesse non risultano nel caso di specie dirimenti;

RITENUTO per le ragioni sopra esposte di dover procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.21-nonies della Legge n.241/1990 e s.m.i, e alla conseguente esclusione della Sisge s.r.l.;

RILEVATO contestualmente che, per effetto di tale esclusione, primo nella graduatoria risulta essere Byblos soc. coop.;

RAVVISATA, sulla base dell'esame del verbale di gara n. 2 (allegato n. 25), l'insussistenza nei confronti di quest'ultimo dei presupposti previsti dal comma 3 dell'art.97 (*Offerte anormalmente basse*) del D.Lgs. n.50/2016 per procedere alla verifica di anomalia dell'offerta;



RITENUTA pertanto l'insussistenza di cause ostative per procedere all'aggiudicazione della procedura de quo a Byblos soc. coop.;

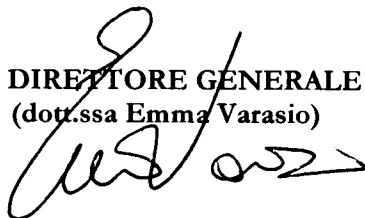
CONSIDERATO, in ogni caso che, l'aggiudicazione a favore di Byblos soc. coop. diventa efficace previa verifica del possesso dei requisiti prescritti;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 70, comma 6, in forza del quale spetta ai dirigenti la competenza relativa all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto stesso;

DISPONE

- La conclusione del procedimento sub-istruttorio disposto con i propri provvedimenti rep. n.30/2017 e 288/2017 aventi ad oggetto, rispettivamente "Sospensione in autotutela ex art.21-quater, comma 2, Legge n.241/1990, della determina rep. n.2322/2016 del 14.12.2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza, assistenza e gestione dei laboratori informatici dell'Università di Pavia. Aggiudicazione procedura aperta" e relativa proroga;
- L'annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.21-nonies, della Legge n.241/1990 della propria precedente determina rep.2322/2016 del 14.12.2016 relativa all'aggiudicazione a favore di Sisge Informatica s.r.l. e del verbale pubblico n. 3, limitatamente alla parte in cui viene formulata proposta di aggiudicazione a favore di Sisge Informatica S.r.l.;
- L'esclusione della Sisge Informatica S.r.l. dalla procedura in oggetto per violazione delle disposizioni di cui all'art.80, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016;
- L'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza, assistenza e gestione dei laboratori informatizzati d'Ateneo a Byblos soc. coop che ha offerto per l'espletamento del servizio de quo un importo annuo indicativamente pari a € 279.594,00=. (al netto dell'IVA). L'aggiudicazione diverrà efficace previa verifica dei requisiti prescritti;
- Di dar mandato al RUP notificare il presente provvedimento alle parti interessati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art.76 del D.Lgs. n.50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Emma Varasio)



AKIS/sga/sr
